



## COMUNE DI EXILLES

### LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CELS INTERVENTI SULLE PARETI ROCCIOSE

#### PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

**H**

#### SCHEMA DI CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA  
Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056  
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282 E.MAIL cf.avv@tin.it  
P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016

**- AREA BACINI MONTANI -**



CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n. elaborato	n. archivio
03	2016	008	00	0H	1434

Motivo revisione :

MAR. 16	Dott. Geol. Zeno Vangelista
DATA	REDATTO DA:

MAR. 16	Dott. For. Alberto DOTTA	Dott. For. Alberto DOTTA
DATA	PROGETTISTA e R.D.D.	RESPONSABILE DI.COMMESSA

COMMITTENTE

COMUNE DI EXILLES



Piazza V.Emanuele II n.2  
Tel. 0122 - 58301  
Fax 0122 - 58151  
E.MAIL comune.exilles@legalmail.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INDICE :

1 QUADRO FINANZIARIO.....	2
2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	3
3 CATEGORIA LAVORI.....	3
4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO.....	4
5 SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO .....	5

## 1 QUADRO FINANZIARIO

N.R	Descrizione	Importo
1	Totale Somme lavori	€ 487.500,00
2	Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso	€ 6.000,00
3	Importo della manodopera esclusa dal ribasso	€ 160.573,84
<b>4</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>€ 493.500,00</b>
5	Somme B	
6	Spese tecniche progettazione definitiva	€ 21.516,35
7	IVA 22 % su spese tecniche	€ 4.733,60
8	Spese tecniche progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazioni	€ 35.000,00
9	IVA 22 % su spese tecniche	€ 7.700,00
10	IVA 22 % su importo a base d'asta	€ 108.570,00
11	Accantonamento fondo bonario 2 %	€ 9.870,00
12	Somme per lavori di urgenza, consolidamento versante per crolli di roccia su area abitata in frazione Cels-Morliere (Regione Piemonte TO-DB14-3964-11-294, agosto 2012)	€ 44.382,80
13	Trattenuta del 1,5 % dell'importo complessivo per spese previste dall'art. 1 comma 2 DPCM 8 aprile 2011	€ 11.250,00
14	Trattenuta dell'1 % dell'importo complessivo per spese previste dall'art. 1 comma 2 DPCM 8 aprile 2011	€ 7.500,00
15	Trattenuta del 0,2 % dell'importo lavori a base d'asta ai sensi del DPCM 19 aprile 2011 art. 4 comma 1	€ 987,00
16	Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, aumento IVA, occupazioni, spese di gara e arrotondamenti	€ 4.990,25
<b>17</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 256.500,00</b>
18	Riepilogo	
19	Importo a base d'asta	€ 493.500,00
20	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 256.500,00
<b>21</b>	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 750.000,00</b>

## 2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera					
N.	Categorie Contabili lavori	Importo Euro	In % sul lavoro a corpo	In % incidenza costo manodopera	Costo manodopera
1	Chiodature in roccia, legature, posa di reti paramassi, posa di barriere paramassi	487.500,00 + oneri sic.	100.00 %	42 %	160.573,84
	TOTALE IMPORTO LAVORI OS12B	487.500,00 + oneri sic.	100.00 %	42 %	160.573,84

## 3 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIA LAVORI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OS12-B**

### Categoria prevalente:

OS12-B

BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e delle valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera Lavori attribuibili alla categoria prevalente: OS12B					
---	--	--	--	--	--

Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera					
N.	Categorie Contabili lavori	Importo Euro	In % sul lavoro a corpo	In % incidenza costo manodopera	Costo manodopera
1	Chiodature in roccia, legature, posa di reti paramassi, posa di barriere paramassi	487.500,00 + oneri sic.	100.00 %	42 %	160.573,84
	TOTALE IMPORTO LAVORI OS12B	487.500,00 + oneri sic.	100.00 %	42 %	160.573,84

#### 4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

VOCI PER APPALTO A CORPO	Euro
1.a Importo totale lavorazioni	493.500,00
1.b Importo della manodopera inclusa nei lavori	- 160.573,84
1.c Importo soggetto a ribasso	487.500,00
1.d Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.000,00
<b>1 Importo della procedura di affidamento</b>	<b>493.500,00</b>
<b>Categoria LAVORI PREVALENTE</b>	<b>OS-12B</b>
Importo minimo netto stato d'avanzamento (Riferimento Capitolato art. 1.24)	80.000,00 (ottantamila/00)
Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni (Riferimento Capitolato art. 1.14)	180 (centottanta)
Penali per ritardi al giorno (Riferimento Capitolato art. 1.18)	1 ‰ (uno ‰ su importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo)
Premio di accelerazione dei lavori in giorni	NON PREVISTO

## 5 SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI  
CITTA' METROPOLITANA DI

EXILLES  
TORINO

Repertorio n.  
del

### CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di in località ( ),  
L'anno duemila \_\_\_\_\_ , il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ , nella residenza comunale,  
presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. \_\_\_\_\_  
Segretario \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in  
forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_ ,  
codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] , che rappresenta nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ ,  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ,  
via \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] che agisce quale impresa  
appaltatrice in forma singola

**(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)**

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_ (1) .  
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;  
codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] ;

2- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;  
codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] ;

3- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;  
codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] ;

4- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;  
codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] ;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_ (2)  
con sede in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;

codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] , cooptata ai sensi dell'articolo 92,  
comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni  
con il mio consenso.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. .... in data \_\_\_\_\_ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di \_\_\_\_\_  
per un importo dei lavori da appaltare di euro \_\_\_\_\_ ,(3)  
di cui euro \_\_\_\_\_ oggetto dell'offerta di ribasso ed euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.
- che in seguito a \_\_\_\_\_ (4) , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio \_\_\_\_\_ del comune n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del \_\_\_\_\_%;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_ , rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_ .

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- (1) Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso
- (2) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo
- (3) Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
- (4) Completare con le parole "procedura aperta" oppure con le parole "procedura ristretta" a seconda del caso.

## **A**      **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**      **Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito "Codice dei contratti").
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_.

### **Art.2**      **Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_  
(diconsi euro \_\_\_\_\_)  
di cui:
  - a) euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
  - b) euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,(5) per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **Art.3**      **Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'Art.11 del presente contratto.

### **Art.4**      **Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.(10)
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.(11)
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "\_\_\_\_\_", è/sono autorizzat\_\_ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i\_\_ signor\_\_ \_\_\_\_\_.(12) autorizzatp/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_ (13) - \_\_\_ (14) - \_\_\_\_\_ (15) - \_\_\_\_\_ (16) - \_\_\_\_\_.(17) ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.



5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

(10) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.

(11) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.

(12) Indicare una o più persone, con le generalità complete.

(13) Numero di controllo (due cifre)

(14) CIN (una lettera)

(15) Coordinata ABI (5 cifre)

(16) Coordinate CAB (5 cifre)

(17) Numero di conto corrente (12 cifre)

## B **RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art.5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

**(inizio lavori post contratto)**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni (18) dalla presente stipula.

**(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente comma)**

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parte frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

(18) Non superiore a 45 giorni

### **Art.6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione(19)**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo \_\_\_\_ (20) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro \_\_\_\_.(21)

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al \_\_\_\_ (22) per cento dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.(23)

(19) Cancellare le parole "Premio di accelerazione" qualora questo non sia previsto.

(20) Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale

(21) In attesa di chiarimenti si suggerisce un'aliquota tra il 10 e io 50 perceto della penale.

(22) In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un'aliquota tra il 10% e il 50% dell'importo della penale

(23) Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie

### **Art.7 Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.(24)

(24) Verificare la corrispondenza con la codifica degli articolo dello schema di contratto

## **Art.8 Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;(25)
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.(26)
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26.(27)

(25) Cancellare le parole "/di regolare esecuzione" per lavori soggetti a collaudo; cancellare le parole "di collaudo provvisorio/" per lavori non soggetti a collaudo.

(26) Cancellare le parole "/di regolare esecuzione" per lavori soggetti a collaudo; cancellare le parole "di collaudo provvisorio/" per lavori non soggetti a collaudo.

(27) Verificare la corrispondenza con la codifica degli articolo dello schema di contratto

## Art.9 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.(28)
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

**(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)**

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

(28) In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole "al netto del ribasso"

## Art.10 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

## Art.11 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

## Art.12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'appaltatore è dovuta un'anticipazione nella misura del \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento) (29) , dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'articolo 124, commi 1 e 2, 2 e 140 commi 2 e 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, **(oppure in alternativa)(30)** non inferiore a euro \_\_\_\_\_.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5 del d.P.R.

05 ottobre 2010, n. 207, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:
    - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento) (31), dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
    - b) qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni (32), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
  5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di \_\_\_\_\_ (33) e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
  6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) (34) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
  7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.
  8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
    - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
    - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo Art.1, comma 2;
    - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
    - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
    - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- (solo per lavori finanziati o cofinanziati con fondi dell'Unione europea)**
9. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

(29) Completare con le parole "5% (cinque)" o, in caso di programmi URBAN con una percentuale maggiore purché non superiore al 20%.

(30) Riportare l'opzione già scelta in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto

(31) Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%

(32) Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.

(33) Completare con le parole "regolare esecuzione" oppure "collaudo provvisorio" a seconda del caso

(34) Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, più 24 mesi, comma 3, stessa norma.

## **Art.13 Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

## **Art.14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

*(per lavori soggetti a collaudo)*

1. Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

*(per lavori non soggetti a collaudo)*

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

*(in ogni caso)*

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione(35) trascorsi due anni dalla sua emissione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (36) ; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

(35) Cancellare le parole "/di regolare esecuzione" per lavori soggetti a collaudo; cancellare le parole "di collaudo provvisorio/" per lavori non soggetti a collaudo.

(36) Cancellare le parole "/di regolare esecuzione" per lavori soggetti a collaudo; cancellare le parole "di collaudo provvisorio/" per lavori non soggetti a collaudo.

## **Art.15 Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08;
  - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Art.16 Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ (37) nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei

lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
  - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.<sup>(38)</sup>
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di \_\_\_\_\_ con esclusione della competenza arbitrale.

**(oppure, rinvio all'A.G.O.)**

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di \_\_\_\_\_ con esclusione della competenza arbitrale.

**(Oppure: clausola compromissoria)**

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, ai sensi degli articoli 241, 242 e 243 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

(37) Completare con le parole "può" in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure "deve" in caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

(38) Cancellare le parole "/di regolare esecuzione" per lavori soggetti a collaudo; cancellare le parole "di collaudo provvisorio/" per lavori non soggetti a collaudo.



## C

## ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

### Art.17

### Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi all'articolo 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

### Art.18

### Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08; **(per cantieri soggetti all'obbligo del piano di sicurezza e coordinamento)**
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;(39)**(oppure, in alternativa)**
  - b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 163/2006;(40)**(in ogni caso)**
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza \_\_\_\_\_ (41) di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo (42) di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al \_\_\_\_\_ (43) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

(39) clausola applicabile qualora i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08.

(40) clausola applicabile qualora i lavori siano sottratti all'applicazione del D.Lgs. 81/08

(41) Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di



sicurezza e coordinamento di cui art.100 del D.Lgs. 81/08, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi.

(42) Per cantieri rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08, sopprimere la parola "/sostitutivo"; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, sopprimere la parola "e di coordinamento/".

(43) Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del D.Lgs. 81/08.

## **Art.19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

**(Attenzione: decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 490 del 1994 e del d.P.R. n. 252 del 1998, sostituire i relativi riferimenti alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011)**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

**(solo una delle quattro opzioni alternative che seguono)**

**(per contratti di importo fino a 154.937,07 euro)**

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998.(44)

(45)

**(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro, fino a 4.845.000,00 euro)**

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.(46)

**(oppure)**

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero \_\_\_\_\_, trasmessa dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.(47)

**(oppure, sempre per contratti oltre 4.845.000,00 euro)**

alla comunicazione rilasciata in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998.(48)

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(44) In realtà i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.

(45) Decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sostituire le parole «dell'articolo 10, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 252 del 1998» con le parole «degli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2011».

(46) Decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sopprimere la fattispecie.

(47) La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con

la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

(48) La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, oppure quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

## **Art.20** **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesto dall'art. 3 L. 136/10.

## **Art.21** **Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**(scegliere una delle seguenti opzioni)**

**(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)**

2. Non è ammesso il subappalto.

**(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)**

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

**(nell'ambito dell'opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)**

**(sub-opzione 2.a: qualora sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)**

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere appartenenti alle categorie O\_\_\_, O\_\_\_ e O\_\_\_; inoltre \_\_\_\_\_ (49) al pagamento diretto dei subappaltatori delle altre lavorazioni.

**(sub-opzione 2.b: qualora NON sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)**

4. La stazione appaltante \_\_\_\_\_ (50) al pagamento diretto dei subappaltatori.

(49) Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.

(50) Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.

## **Art.22** **Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ (51) numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ (52) per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ (53) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di \_\_\_\_\_ (54)

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

(51) Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

(52) Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede

(53) La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.

(54) Completare con le parole "regolare esecuzione" oppure "collaudo provvisorio" a seconda del caso.

## Art.23 **Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di \_\_\_\_\_, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:
  - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), (55) ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
  - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).(56)
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.  
*(per lavori di importo superiore a 10.576.000 euro, aggiungere il seguente comma)*

(55) Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A.

(56) Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

## D **DISPOSIZIONI FINALI**

### Art.24 **Documenti che fanno parte del contratto**

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
  - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari;
  - d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
  - e) il cronoprogramma;
  - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti Art.22 e Art.23;  
**(solo per le amministrazioni statali; facoltativo e solo se previsto negli atti di gara per le altre stazioni appaltanti)**
  - g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti

dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso \_\_\_\_\_.

(se del caso)

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_.

## **Art.25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245 bis, 245 ter, 245 quater e 245 quinquies del Codice dei contratti.

## **Art.26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione<sup>(58)</sup>
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Ufficiale rogante

\_\_\_\_\_

(58) Cancellare le parole "/di regolare esecuzione" per lavori soggetti a collaudo; cancellare le parole "di collaudo provvisorio/" per lavori non soggetti a collaudo.

## **Indice:**

Art.1	Oggetto del contratto	7
Art.2	Ammontare del contratto	7
Art.3	Condizioni generali del contratto	7
Art.4	Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	7
Art.5	Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	9
Art.6	Penale per i ritardi - Premio di accelerazione(19)	9
Art.7	Sospensioni o riprese dei lavori	9
Art.8	Oneri a carico dell'appaltatore	10
Art.9	Contabilità dei lavori	10
Art.10	Invariabilità del corrispettivo	11
Art.11	Variazioni al progetto e al corrispettivo	11
Art.12	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	11
Art.13	Ritardo nei pagamenti	12
Art.14	Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	13
Art.15	Risoluzione del contratto	13
Art.16	Controversie	13
Art.17	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	15
Art.18	Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	15
Art.19	Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	16
Art.20	Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art.21	Subappalto	17
Art.22	Cauzione definitiva	17
Art.23	Obblighi assicurativi	18
Art.24	Documenti che fanno parte del contratto	18
Art.25	Richiamo alle norme legislative e regolamentari	19
Art.26	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	19